

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</p> <p style="text-align: center;">Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 26/04/2021. In vigore dall'01/01/2021</p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Revisione</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Riduzioni e agevolazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico</p> <p>1. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici;</p> <p>2. È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Padova a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.</p> <p>4. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie relative a spettacoli viaggianti.</p> <p>5. Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Riduzioni e agevolazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico</p> <p>1. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici; parimenti è prevista la riduzione del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.</p> <p>2. È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Padova a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.</p> <p>4. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie relative a spettacoli viaggianti.</p> <p>5. Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali,</p>

<p>50%.</p> <p>6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.</p>	<p>situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.</p> <p>6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Esenzioni dal canone</p> <p>1. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione:</p> <p>a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e altre finalità istituzionali; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;</p> <p>b) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. Condizione essenziale per l'esenzione è che le fattispecie elencate non contengano indicazioni di pubblicità;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Esenzioni dal canone</p> <p>1. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione:</p> <p>a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e altre finalità istituzionali; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;</p> <p>b) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. Condizione essenziale per l'esenzione è che le fattispecie elencate non contengano indicazioni di pubblicità;</p>

c) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d) occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

e) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

f) occupazioni di aree, con chioschi, con impianti o con opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;

g) occupazioni a carattere ornamentale purché non delimitino spazi di servizio;

h) occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati, indipendentemente dal soggetto concessionario;

i) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività,effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;

j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività e ricorrenze civili e religiose;

k) occupazioni temporanee realizzate sul suolo pubblico per esercitare attività di sponsorizzazione di eventi o attività di marketing e promozione pubblicitaria, per le quali si applicano le tariffe definite con provvedimento della Giunta Comunale con la quale sono individuate le aree della città destinate allo scopo;

l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

m) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio pubblico per conto del Comune di Padova;

c) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d) occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

e) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato **e non sporgenti oltre centimetri 10;**

f) occupazioni di aree, con chioschi, con impianti o con opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;

g) occupazioni a carattere ornamentale purché non delimitino spazi di servizio;

h) occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati, indipendentemente dal soggetto concessionario;

i) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività,effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;

j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività e ricorrenze civili e religiose;

k) occupazioni temporanee realizzate sul suolo pubblico per esercitare attività di sponsorizzazione di eventi o attività di marketing e promozione pubblicitaria, per le quali si applicano le tariffe definite con provvedimento della Giunta Comunale con la quale sono individuate le aree della città destinate allo scopo;

l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

m) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio

n) occupazioni temporanee sul suolo pubblico effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative che rientrano nei programmi della stessa, ritenute sussidiarie rispetto alle finalità istituzionali ed inserite nel Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta Comunale stabilisce l'esenzione dal canone dell'occupazione;

o) occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada" così come definite nell'apposito regolamento comunale. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;

p) occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 171 del 12/04/2016 e s.m.i. di seguito sinteticamente riportati:

- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
- non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
- non superi le tre ore nel periodo compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00;
- non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
- non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

q) occupazioni temporanee effettuate per le riprese in esterno fotocinetelvisive, audiovisive e multimediali che scelgono

pubblico per conto del Comune di Padova;

n) occupazioni temporanee sul suolo pubblico effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative che rientrano nei programmi della stessa, ritenute sussidiarie rispetto alle finalità istituzionali ed inserite nel Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta Comunale stabilisce l'esenzione dal canone dell'occupazione;

o) occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada" così come definite nell'apposito regolamento comunale. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;

p) occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 171 del 12/04/2016 e s.m.i. di seguito sinteticamente riportati:

- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
- non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
- non superi le tre ore nel periodo compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00;
- non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
- non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

q) occupazioni temporanee effettuate per le

Padova per promuovere l'immagine, nonché quelle per motivi di studio, ad uso strettamente personale, amatoriale, per scopi educativo - didattici, finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Padova, escluse quelle a fini prettamente pubblicitari.

r) occupazioni con balconi, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è esente dal canone.

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

u) i passi carrabili, le rampe e simili;

2. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'esposizione pubblicitaria:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, nonché ai servizi svolti per conto dell'amministrazione locale, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

riprese in esterno fotocinetelvisive, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuovere l'immagine, nonché quelle per motivi di studio, ad uso strettamente personale, amatoriale, per scopi educativo - didattici, finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Padova, escluse quelle a fini prettamente pubblicitari.

r) occupazioni con balconi, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è esente dal canone.

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

u) i passi carrabili, le rampe e simili;

v) occupazioni di suolo di spessore non superiore a 15 cm con cappotti o rivestimenti termici

2. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'esposizione pubblicitaria:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, nonché ai servizi svolti per conto dell'amministrazione locale, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione, nonché la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la

non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 4) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 5) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 6) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione, nonché la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a

<p>superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.</p> <p>3. Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di cui al comma 1 e l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui al comma 2.</p>	<p>tremila posti;</p> <p>j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.</p> <p>3. Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di cui al comma 1 e l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui al comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Tipi di occupazione</p> <p>1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:</p> <p>a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</p> <p>b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.</p> <p>2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Tipi di occupazione</p> <p>1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:</p> <p>a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</p> <p>b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere orarie, giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.</p> <p>2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione</p>

<p>Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.</p> <p>3. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.</p>	<p>Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.</p> <p>3. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico</p> <p>1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) durata dell'occupazione; b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato; c) tipologia; d) finalità; e) zona occupata, in considerazione del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico. <p>2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione delle strade indicata all'articolo 4 del presente regolamento.</p> <p>3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati con delibera dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Al fine di conseguire una riduzione dell'impatto visivo ambientale conseguente all'installazione di impianti di telefonia mobile in co-siting, alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico</p> <p>1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) durata dell'occupazione; b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato; c) tipologia; d) finalità; e) zona occupata, in considerazione del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico. <p>2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione delle strade indicata all'articolo 4 del presente regolamento.</p> <p>3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati con delibera dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.</p> <p>4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in</p>

<p>tariffa prevista verrà applicato un coefficiente di riduzione in base alle tariffe approvate dalla Giunta.</p> <p>4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.</p> <p>5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.</p>	<p>concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.</p> <p>5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Occupazioni di suolo per realizzazione cappotti termici o rivestimenti</p> <p>1. Le occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione cappotti termici o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico della profondità massima di 12 cm degli edifici a confine con un terreno di proprietà comunale (adibito a strada, area verde pubblico, ecc...), fermo restando l'assentibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio, sono autorizzate con un contratto di concessione temporanea di 9 anni il cui canone è determinato , per l'intero territorio comunale, in 5 Euro/mq all'anno, da pagare anticipatamente in un'unica soluzione, per tutta la durata della concessione al fine di incentivare queste tipologie di intervento. Non danno luogo ad occupazione e non è necessaria la relativa autorizzazione gli interventi che vengono realizzati a partire dal primo piano dell'edificio a salire.</p> <p>2. Il canone sarà calcolato a su tutta la superficie occupata; l'interessato a tal fine, deve presentare, una tavola progettuale in scala adeguata nella quale siano indicate e leggibili le dimensioni dell'occupazione precisando la lunghezza, la larghezza e la relativa superficie.</p> <p>3. L'istanza di occupazione e la relativa documentazione, devono essere essere trasmesse al Comune di Padova tramite il portale Impresainungiorno unitamente all'istanza edilizia; lo Sportello Unico per l'Edilizia (residenziale o produttiva) provvederà ad acquisire direttamente i pareri dei Settori competenti tramite conferenza di servizi. Il settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura, o eventualmente altro settore individuato dall'Ente, una volta acquisito l'esito favorevole della conferenza di servizi, provvederà al rilascio della concessione temporanea per 9</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Occupazioni di suolo con cappotti o rivestimenti termici</p> <p>1. Le occupazioni di suolo pubblico con cappotti o rivestimenti termici finalizzati al risparmio energetico della profondità massima di 12 cm degli edifici a confine con un terreno di proprietà comunale (adibito a strada, area verde pubblico, ecc...), fermo restando l'assentibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio, sono autorizzate con un contratto di concessione temporanea di 9 anni; il canone è determinato, laddove dovuto, per l'intero territorio comunale, in 5 Euro/mq all'anno, da pagare anticipatamente in un'unica soluzione, per tutta la durata della concessione al fine di incentivare queste tipologie di intervento. Non danno luogo ad occupazione e non è necessaria la relativa autorizzazione gli interventi che vengono realizzati a partire dal primo piano dell'edificio a salire.</p> <p>2. Il canone sarà calcolato a su tutta la superficie occupata; l'interessato a tal fine, deve presentare, una tavola progettuale in scala adeguata nella quale siano indicate e leggibili le dimensioni dell'occupazione precisando la lunghezza, la larghezza e la relativa superficie.</p> <p>3. L'istanza di occupazione e la relativa documentazione, devono essere essere trasmesse al Comune di Padova tramite il portale Impresainungiorno unitamente all'istanza edilizia; lo Sportello Unico per l'Edilizia (residenziale o produttiva) provvederà ad acquisire direttamente i pareri dei Settori competenti tramite conferenza di servizi. Il settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro, o eventualmente altro settore individuato dall'Ente, una volta acquisito l'esito favorevole della conferenza di servizi, provvederà al rilascio della concessione temporanea per 9 anni,</p>

anni, rinnovabile prima della scadenza su istanza degli interessati.	rinnovabile prima della scadenza su istanza degli interessati.
<p style="text-align: center;">Art. 33 Pubblicità effettuata con veicoli</p> <p>1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato sia per conto proprio che per conto altrui, così come dei rimorchi è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.</p> <p>2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione;</p> <p>3. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma alla presentazione della dichiarazione e al contestuale pagamento del canone ottemperando alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Pubblicità effettuata con veicoli</p> <p>1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato sia per conto proprio che per conto altrui, così come dei rimorchi è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.</p> <p>2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione; qualora l'esposizione pubblicitaria inizi/termini in corso d'anno, l'importo del canone è ridotto proporzionalmente.</p> <p>3. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma alla presentazione della dichiarazione e al contestuale pagamento del canone ottemperando alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 Servizio delle pubbliche affissioni</p> <p>1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.</p> <p>2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.</p> <p>3. Dal 1 gennaio 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Padova continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 Servizio delle pubbliche affissioni</p> <p>1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.</p> <p>2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.</p> <p>3. Nell'ambito del territorio del Comune di Padova continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 Riduzioni per le pubbliche affissioni</p> <p>1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Riduzioni per le pubbliche affissioni</p> <p>1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:</p>

<p>a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non esenti ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento;</p> <p>b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p> <p>d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;</p> <p>e) per gli annunci mortuari.</p> <p>2. I manifesti, di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.</p> <p>3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.</p>	<p>a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non esenti ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento;</p> <p>b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p> <p>d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;</p> <p>e) per gli annunci mortuari.</p> <p>2. I manifesti, di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.</p> <p>3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.</p>
---	---